

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | SICURLAV STUDIO DI INGEGNERIA POLIVALENTE Via Bartolommeo Scala, 50, 50126 - Firenze (FI) Ing. Paolo Tripodi: 3287037076 0558359307 ing.paolotripodi@yahoo.it www.sicurezza.salute.igiene.lavoro.it www.sicurlav.it | art. 16 comma 4 D.Lgs. 8.03.2006 n° 139 COD. INDIV. PROFESSIONISTI FI 06762 I 01041 | QHSE Integrated System Responsible Certificate Reg. n° 174 |
| | PROFESSIONISTA ANTINCENDIO MINISTERO DELL'INTERNO FI06762I01041 | aicq sicev Lead Auditor | |

OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (MEDICO COMPETENTE - MEDICINA DEL LAVORO)

Gli aspetti relativi alla **sorveglianza sanitaria** sono descritti nel **D.Lgs. n. 81/08 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro)** nella **V sezione, dall'articolo 38 all'articolo 42**, evidenziando **modalità, tempistiche, scadenze, frequenze, interlocutori** con cui debba essere effettuata la **sorveglianza sanitaria** nei casi previsti dalla legge. Vengono inoltre stabiliti e definiti i criteri che determinano l'obbligatorietà della sorveglianza sanitaria per il lavoratore e quando, invece, lo stesso può richiedere una visita medica supplementare. Vengono inoltre stabilite le modalità di accertamento della sorveglianza sanitaria, come gestire le **risultanze (giudizi di idoneità)** e quali esami possono e/o non possono essere prescritti ed effettuati.

La sorveglianza sanitaria (ove obbligatoria), effettuata conformemente alle disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08, comprende:

- visita preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Tali visite mediche comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio e ritenuti necessari dal medico competente.

La periodicità delle visite mediche è stabilita dal Medico Competente e solitamente si attesta in cadenze di 1 anno/2 anni/3 anni.

E' utile ribadire che la Sorveglianza Sanitaria non è mai a carico del lavoratore ma sempre ed esclusivamente a carico dell'azienda, secondo le modalità definite in collaborazione con il Medico Competente.

L'art. 42 D.Lgs 81/08 inoltre regola il **giudizio di idoneità**, che ricordiamo deve essere espresso per la mansione specifica a cui il lavoratore è assoggettato, che può risultare positivo o negativo, temporaneo o permanente, prevedendo prescrizioni o limitazioni.

La sorveglianza sanitaria è volta a scongiurare o, almeno, a limitare rischi, danni alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, **malattie professionali**. Per la complessità e la vastità degli accertamenti possibili ed eseguibili la sorveglianza sanitaria si inserisce in un contesto omnicomprensivo, in cui risulta evidente la necessità di effettuare diagnosi accurate e precoci, esami, test, controlli e verifiche puntuali, costanti e periodici attraverso attenti e rigorosi iter organizzativi, gestionali, procedurali e operativi.

Di seguito sono riportati i fattori e situazioni di rischio più frequenti che richiedono la **Sorveglianza Sanitaria obbligatoria**, quindi la **nomina obbligatoria di un Medico Competente (MC)** che gestisca visite, controlli, monitoraggi dello stato di salute del lavoratore e tenga lo scadenziario degli adempimenti con una periodicità stabilita in funzione di mansioni, età, rischi, tempi e tipologie di esposizione a sostanze pericolose, specifiche problematiche e sensibilità dei lavoratori, patologie presenti, etc.:

| | |
|---|---|
| <p>Movimentazione manuale dei carichi</p> | <p>I lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorsolombari devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII D.Lgs. 81/08 come modificato da D.Lgs. 106/09.</p> |
| <p>Utilizzo di attrezzature munite di videoterminali</p> | <p>E' obbligatorio sottoporre a controllo sanitario il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175 D.Lgs. 81/08. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo sarà biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi (art. 176, comma 3 D. Lgs. 81/08).</p> |
| <p>Rumore</p> | <p>La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione ossia il livello di esposizione personale settimanale (40 ore) pari o maggiore di 85 dB(A) in base all'art. 196 Capo II del D. Lgs. 81/08. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente. La sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione (80 dB(A)), su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.</p> |
| <p>Vibrazioni meccaniche</p> | <p>In base all'art. 204, del D. Lgs. 81/08, i lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria, rispettivamente: per il Sistema mano-braccio pari o maggiore a 2,5 m/s², per il Sistema corpo intero pari o maggiore a 0,5 m/s². La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano una o più delle seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Esposizione a campi elettromagnetici</p> | <p>In base all'art. 211, del D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09 la sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi. Sono, comunque, tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori di azione di cui all'articolo 208, comma 2 D. Lgs. 81/08 (I valori di azione sono riportati nell'allegato XXXVI come modificato da D. Lgs. 106/09, lettera B, tabella 2).</p> |
| <p>Esposizione a radiazioni ottiche artificiali</p> | <p>In base all'art. 218, del D.Lgs. 81/08, la sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi. La sorveglianza sanitaria è effettuata con l'obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche. Sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite di cui all'articolo 215.</p> |
| <p>Utilizzo di agenti chimici</p> | <p>Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che il rischio non è basso per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3, (art. 229, D.Lgs. 81/08). La sorveglianza sanitaria sarà effettuata prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione; periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.</p> |
| <p>Agenti cancerogeni e mutageni</p> | <p>Il medico fornisce agli addetti adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa; provvede, inoltre, ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore (art. 243, comma 2 D. Lgs. 81/08). In considerazione anche della possibilità di effetti a lungo termine, gli esposti ad agenti cancerogeni e/o mutageni devono essere iscritti in un registro nel quale è riportata l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Copia del registro va consegnata all'ISPESL e all'organo di vigilanza competente per territorio, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di cessazione di attività dell'azienda.</p> |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Esposizione all'amianto | <p>Ai sensi dell'art. 259 D.Lgs. 81/08 come modificato da D.Lgs. 106/09, i lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, devono essere sottoposti ad un controllo sanitario volto a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro. Inoltre saranno sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.</p> |
| Agenti biologici | <p>Ai sensi dell'art. 279 D.Lgs. 81/08 come modificato da D.Lgs. 106/09, il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente oppure l'allontanamento temporaneo del lavoratore. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XLVI D. Lgs. 81/08 come modificato da D.Lgs. 106/09 nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.</p> |
| Tutela del Lavoro minorile | <p>Ai sensi del D.Lgs. 345/1999 e D.Lgs. 262/2000</p> |
| Lavoro notturno | <p>Ai sensi del DLgs 66/2003, DLgs 213/2004, Circolare Ministeriale 03/03/2005 n° 8</p> |

ELENCO DEI RISCHI CHE PREVEDONO LA SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA
ai sensi del Titolo I Capo III Sezione V art.41 DLgs 81/2008
(...nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle
indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'art.6 D.Lgs 81/2008)

- Lavorazioni che espongono a movimentazione manuale di carichi (DLgs 81/2008).
- Lavorazioni che espongono a videoterminale (VDT): esposizione sistematica o abituale per 20 o più ore settimanali (DLgs 81/2008).
- Lavorazioni che espongono a valori di rumore superiori al valore d'azione, >85 dBA (DLgs 81/2008). Nel caso di lavoratori minorenni l'obbligo inizia per esposizioni superiori a 80 dBA (DLgs 262/2000).
- Lavorazioni che espongono a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e/o al corpo intero, precisamente a valori superiori ai valori d'azione (sistema mano-braccio valore d'azione giornaliero fissato a 2.5m/s², corpo intero valore d'azione giornaliero fissato a 0.5m/s². (DLgs 81/2008).
- Lavorazioni che espongono a campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali (DLgs 81/2008).
- Lavorazioni che espongono a microclima (DLgs 81/2008).
- Lavorazioni che espongono ad atmosfere esplosive (DLgs 81/2008).
- Lavorazioni che espongono a rischio chimico: obbligatoria la valutazione della natura del rischio, che NON deve essere classificato moderato (DLgs 81/2008).
- Lavorazioni che espongono a cancerogeni e mutageni (DLgs 155/2007, DLgs 81/2008).
- Lavorazioni che espongono ad amianto (DPR 1124/65, DLgs 81/2008).
- Lavorazioni che espongono a rischio biologico (DLgs 81/2008).
- Lavoro notturno (DLgs 66/2003, DLgs 213/2004, Circolare Ministeriale 03/03/2005 n°8)
- Lavorazioni che espongono al rischio di silicosi ed asbestosi (DPR 1124/65)
- Lavorazioni che espongono a radiazioni ionizzanti (DLgs 230/1995)
- Attività lavorative che comportano un elevato rischio per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi: Legge 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati", relativa intesa Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 16 marzo 2006 e DLgs 81/2008 art 41 c.4; DPR 309/90 "T.U. stupefacenti e sostanze psicotrope" e relativa intesa Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 30/10/2007.

*Ad esempio, rientrano nelle categorie sopra indicate, a vario titolo, i **seguiti lavori più diffusi**: carpentiere, meccanico, tornitore, saldatore, falegname, verniciatore, calzolaio addetto all'incollaggio, finissaggio con uso di solventi e all'uso di macchine rumorose, addetto edilizia, benzinaio, autoriparatore - elettrauto, addetto alla produzione di manufatti di vetroresina, marmista, carrozzieri, impiegati addetti all'uso di videoterminale per oltre 20 ore alla settimana, personale sanitario e dei laboratori, assistente di poltrona, smaltitori di rifiuti, etc. La periodicità della visita in alcuni casi è stabilita dalla norma di legge.*

NB: se l'azienda esegue le lavorazioni indicate, il Datore di Lavoro deve nominare il Medico Competente aziendale che eseguirà la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti (compresi i minori di 18 anni, anche se apprendisti).

| | | | |
|---|--|--|--|
|  <p>SICURLAV GROUP SICUREZZA, SALUTE E IGIENE SUL LAVORO</p> | <p>SICURLAV STUDIO DI INGEGNERIA POLIVALENTE Via Bartolommeo Scala, 50, 50126 - Firenze (FI) Ing. Paolo Tripodi: 3287037076 0558359307 ing.paolotripodi@yahoo.it www.sicurezza.salute.igiene.lavoro.it www.sicurlav.it</p> | <p>art. 16 comma 4 D.Lgs. 8.03.2006 n° 139 COD. INDIV. PROFESSIONISTI FI 06762 I 01041</p> | <p>QHSE Integrated System Responsible Certificate Reg. n° 174</p> |
| | | <p>PROFESSIONISTA ANTINCENDIO MINISTERO DELL'INTERNO F106762101041</p> | <p>aicq sigev Lead Auditor</p> |